

#### Verbale Assemblea Straordinaria dei soci

dell'Associazione "Voglio la Luna"

del 22/09/2020 alle ore 21.00 in modalità videoconferenza

### Componenti del Direttivo presenti:

Giovanni Berardi Roberto Bracali Luciana Minesso Maria Camelia Laura Cirla Alice Gadda tramite delega rilasciata a Roberto Bracali

### Componenti del Direttivo Assenti:

Gianfranco Cerati

Luciana Minesso svolge le funzioni di segretaria.

Sono presenti i seguenti soci: Claudio Santato, Daniele Doniselli, Daniela Santambrogio, Giovanna Santambrogio, Corradin Nazzarena, Alessandro Colombi, Laura Camelia.

Di seguito si elencano le deleghe rilasciate dai seguenti soci: Filomena Avitabile e Ottavia Ragno hanno delegato la socia Giovanna Santambrogio a rappresentarle nell'assemblea odierna; i soci: Cesare Bidinotto, Cristina Formenti hanno delegato la socia Daniela Santambrogio a rappresentarli nell'assemblea odierna; i soci; Anna Bergna, Giorgio Cirla, Enrico Maria Saronni e Natascia Sessa hanno delegato il socio Claudio Santato a rappresentarli nell'assemblea odierna; la socia Silvia Foti ha delegato la socia Nazzarena Corradin a rappresentarla nella assemblea odierna e infine la socia Adriana De Simone ha delegato il socio Alessandro Colombi a rappresentarla nella assemblea odierna (vedi atti di delega conservati agli atti dell'Associazione).

#### Risultano assenti i seguenti soci:

Antonia Coppola, Irillo Giuseppe, Consiglia Petrillo, Cosima Paulicelli, Mattia D'Antuono.

Inizia la discussione sull' argomento posto all'ordine del giorno riportato nella nota mail di convocazione inviata ai soci in data 08 settembre 2020, che è il seguente:

 Approvazione modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo di Voglio la Luna al nuovo "Codice del Terzo settore".



Il Presidente Berardi, ringrazia tutti i presenti per la tempestiva e consueta disponibilità, condivide la scelta di fare questa riunione da remoto per ottemperare alle normative sanitarie vigenti, rinnovando l'augurio che presto di ci possa ri -incontrare in associazione. Comunica che il nostro attuale statuto non è più conforme alle normative vigenti, e questa è un'occasione straordinaria per decidere insieme quale sarà l'anima della nostra associazione nei prossimi anni.

Procede alla lettura e commento del nuovo statuto, già inviato via mail ai soci, segue dibattito.

Alle ore 21,20 non essendoci ulteriori interventi e richieste di chiarimenti sullo statuto si passa alla votazione del documento stesso:

lo statuto viene approvato all'unanimità dei presenti alla assemblea (nr. 23 voti favorevoli).

La socia Laura Cirla informa i soci che si è reso necessario modificare le procedure per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti integrandole con tutte le nuove prescrizioni richieste dalla pandemia COVID19, le stesse sono state predisposte dalla ditta DEARPO che è la società che segue per conto della nostra associazione la tematica della sicurezza. Su questo punto conferma che ci saranno controlli da parte di ATS per la verifica dell'osservanza dei protocolli di sicurezza e prevenzione.

Si ricorda ai soci che le ACLI hanno comunicato alla nostra associazione lo sfratto dalla sede di Mombello a partire dall'01/04/2020 e a tutt'oggi non si hanno ulteriori notizie in merito, anche il Comune di Limbiate, coinvolto nella questione non ci ha proposto soluzioni alternative.

Non essendoci altri interventi l'assemblea chiude i lavori alle ore 22,02.

Il Presidente (Giovanni Berardi) 3 3213 22/10/2020 0,00 TM320L003213000KB codice identificativo per eventuali adempimenti successivi
0,00
0,00

ESENTE

TM3

<AOO>AGEDP-MB</AOO><NUMERO\_PROTOCOLLO>85020</NUMERO\_PROTOCOLLO><DATA>22/10/2020</NUMERO\_PROTOCOLLO><DATA>22/10/2020</NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO>></NUMERO\_PROTOCOLLO></NUMERO\_PROTOCOLLO>></NUMERO\_PROTOCOLLO>></NUMERO\_PROTOCOLLO>></NUMERO\_PROTOCOLLO>></NUMERO\_PROTOCOLLO>></NUMERO\_PROTOCOLLO>></NUMERO\_PROTOCOLLO>></NUMERO\_PROTOCOLLO>></

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE, aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA, sul registro REGISTRO UFFICIALE, con numero 85020 e data 22/10/2020



# STATUTO "ASSOCIAZIONE VOGLIO LA LUNA"

#### ARTICOLO 1

#### COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

- 1.1 E' costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del c.c. e del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, una Associazione non riconosciuta di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE VOGLIO LA LUNA ODV ETS" che di seguito è chiamata per brevità "Associazione". Si fa uso della locuzione " ente del terzo settore "o dell'acronimo "Ets" nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. Con riferimento all'utilizzo della denominazione "ente del terzo settore" o dell'acronimo "Ets" anche nel periodo transitorio si rinvia anche a quanto indicato nell'articolo 19 del presente statuto.
- 1.2 L'associazione non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, intende perseguire esclusivamente finalità di interesse generale, solidaristiche e di utilità sociale previste dal D-Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
- 1.3 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
- 1.4 L'associazione ha sede nel Comune di Limbiate in via Bramante n. 10 e il Consiglio Direttivo potrà modificare la sede all'interno dello stesso Comune con delibera. Il Consiglio Direttivo potrà istituire, sempre con apposita delibera, sedi amministrative ed operative, filiali, uffici e rappresentanze ovunque ritenga opportune.
- 1.5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### **ARTICOLO 2**

# SCOPI, ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE ED ATTIVITA' OPERATIVE

2.1 – L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di volontariato, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti delle comunità locali e dei terzi, delle attività di interesse generale elencate dall' art.5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi. L'Associazione persegue esclusivamente tali finalità di utilità sociale di interesse generale anche attraverso la promozione delle attività di volontariato in favore delle comunità locali e di terzi. E' apartitica e aconfessionale, aperta alla partecipazione e al contributo di tutte le persone di buona volontà.



L'associazione ha lo scopo di:

- a) promuovere, organizzare e realizzare azioni e progetti di aiuto e supporto a persone con fragilità psichiche e/o fisiche, al fine di favorire l'integrazione, inclusione sociale, uguaglianza di accesso alle opportunità, e di essere risorse resilienti nel contesto sociale di vita, contribuendo a prevenire o superare condizioni di emarginazione ed esclusione.
- studiare e conoscere le necessità e i bisogni presenti nella comunità, con un'attenzione a tutte le forme e realtà di emarginazione e disadattamento sociale con l'obiettivo di: ricercare e rimuovere, attraverso progetti ed attività, le cause che generano tali situazioni; offrire aiuto concreto alle persone nei casi di disabilità fisica, psichica e sociale;
- c) informare e sensibilizzare tutta la comunità sui problemi relativi alle varie forme di emarginazione sociali che si riscontrano sul territorio;
- d) promuovere e far crescere una partecipazione attiva ed una cultura della solidarietà verso le persone che si trovano in situazioni di bisogno e di sofferenza;
- 2.2 Per cui, stanti gli scopi sopra elencati, le attività di interesse generale, perseguite dall'associazione, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 dell'associazione sono le seguenti:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di





acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti-di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, θ erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formatvi o lavorativi,
- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- m) organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche in particolare per persone con disabilità, fragilità ed in condizone di svantaggio sociale;
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- 2.3 Per la realizzazione di quanto indicato delle suddette finalità di interesse generale, di solidarietà ed utilità sociale, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
  - a) effettuare qualunque tipo di servizio di natura sociale nelle aree ricomprese nelle attività di interesse generale
  - b) creare progetti di avvicinamento e sperimentazione di momenti di vita autonoma in alloggi sociali e a micro comunità, esperienze di vita, per i percorsi del "dopo di noi" nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo, nessuna esclusa, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
  - c) organizzare ed erogare prestazioni educative, socio assistenziali, socio sanitarie e terapeutiche –
     riabilitative anche a carattere continuativo, residenziale o semiresidenziale a favore di soggetti svantaggiati;



- d) gestire comunità residenziali e semi residenziali anche a carattere familiare e servizi Socio assistenziali sanitari- educativi, per minori ed adolescenti;
- e) gestire centri diurni ed altre strutture con carattere di animazione e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- f) I servizi sopra descritti di cui alla lettera c), d) ed e) possono essere prestati, qualora necessario, anche presso i luoghi di eventuale temporanea degenza dei soggetti assistiti quali ospedali, case di cura, case di riposo e case di vacanze.
- g) organizzare convegni, seminari, conferenze e dibattiti, e/o istituire gruppi di studio e di ricerca, raccogliendo e pubblicando i risultati;
- h) organizzare corsi volti al miglioramento della conoscenza, della formazione e della specializzazione dei soci, dei volontari, e di persone interessate alle tematiche sopra esposte;
  - i) Attuare iniziative per la promozione e la formazione del volontariato;
- j) programmare attività culturali, di aggregazione sociale e di animazione per il sociale, per il tempo libero e per la cultura, dedicate a famiglie, anziani, bambini, adulti e giovani e persone svantaggiate.
- k) promuovere e curare, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche, libri, riviste periodiche, bibliografie, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- l) promuovere collaborazioni e reti con associazioni locali, nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri ed aderire nonché, promuovere e partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, enti privati e società del terzo settore che operano in settori analoghi ed affini a quelli di interesse generale dell'associazione e/o associarsi a queste.
- m) Sovvenzionare ed erogare contributi ad associazioni, fondazioni, enti privati ed enti e società del terzo settore, purchè senza scopo di lucro, che operano in settori analoghi ed affini a quelli di interesse generale dell'associazione
  - n) co-progettare e co-programmare con enti pubblici (ai sensi art. 55 del D.Lgs. 117/17);
- o) formare volontari per approfondire le tematiche di cui si occupa l'associazione al fine che questi,
   nei loro rispettivi ambiti di intervento, svolgano per periodi definiti, attività e percorsi progettuali per la realizzazione dei fini propri dell'Associazione;
- p) svolgere attività che siano un'ulteriore espressione di attività e progetti e servizi attuati per offrire esperienze di integrazione e acquisizione abilità lavorative dei servizi di formazione all'autonomia e nei laboratori specifici per adulti con fragilità psichica e o fisica.



q) comprare, prendere in locazione o in permuta, noleggiare o acquistare qualsiasi altro diritto reale o personale su beni mobili od immobili, compresi i diritti di privilegio ed i diritti speciali, che siano considerati necessari per le attività di interesse generale dell'Associazione;

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 direttamente connesse a quelle di interesse generale, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal decreto attuativo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Il consiglio direttivo avrà la competenza di individuare le specifiche attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 esercitabili.

- 2.4 L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale dell'apporto prevalente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.
- 2.5 In caso di necessità, l'associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, sempre nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.6 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altri enti privati, anche appartenenti, al Terzo Settore.

#### ARTICOLO 3

#### I SOCI

- 3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, associazioni di volontariato ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro aventi finalità coerenti con quelle dell'associazione, le quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi fermo restando in tal caso il vincolo ed il limite indicato dall'art. 32 comma 2 del D.lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
- 3.2 Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.
- 3.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.



- 3.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.
- 3.5 Sono soci dell'Associazione coloro che ne fanno richiesta in qualità di Soci Ordinari. Con riferimento alla procedura di ammissione dei soci, l'associazione fa richiamo ed aderisce a quanto contenuto nell'art. 23 del D.lgs. 117/2018 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3.6 I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione e il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.
- 3.7 Hanno diritto di voto tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, deve essere versato entro 30 giorni prima della data convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

#### **ARTICOLO 4**

### PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 4.1 La qualifica di socio si perde per:
- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione;
- Decesso
- 4.2 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se istituito) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.
- 4.3 L'esclusione ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il





quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

4.4 – A tutti i Soci è garantito il diritto di recesso senza oneri.

# ARTICOLO 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

#### 5.1 - I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

#### 5.2 - I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.
- esaminare i libri sociali in conformità a quanto previsto dall'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, a mezzo formale richiesta scritta da indirizzare al consiglio direttivo, il quale è tenuto a



rispondere ed a consentire l'esame dei libri sociali da parte del socio entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.

# ARTICOLO 6 I VOLONTARI

- 6.1 In coerenza con la partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti, storicamente esistente nello statuto e nella vita dell'associazione, la stessa intende avvalersi di volontari.
- 6.2 L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che dichiara di voler svolgere attività di volontariato nell'associazione, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune nelle attività di interesse generale previste dall' associazione, anche per il tramite di un ente del terzo settore, e mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. sociale. L'attività del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino i limiti indicati nel D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e il consiglio direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6.3 Con riferimento alla disciplina dei volontari non regolamentata nei due commi precedenti, e per le restanti attività, in ogni caso viene adottato integralmente quanto previsto nel Titolo III articoli 17-18 e 19 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

8/20



# ARTICOLO 7

#### GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 7.1 Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- 7.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Garanti.
- 7.3 Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di tre anni. Per quanto riguarda i Soci che ricoprono cariche associative in ogni caso vale quanto indicato dall'articolo 8 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ARTICOLO 8**

#### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 8.1 L'assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.
- 8.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 8.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei Soci.
- 8.4 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:



- l'approvazione del programma per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del Bilancio dell'anno precedente;
- l'approvazione del Bilancio Sociale, qualora per tale documento sia obbligatoria la redazione al superamento delle soglie previste dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
- 8.5 Altri compiti dell'Assemblea sono:
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alla proposta di trasformazione, fusione e scissione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni con le modalità previste dall'assemblea straordinaria.
- deliberare sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 17 dello statuto con le modalità previste dall'assemblea straordinaria
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza





8.6 - L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione, oppure mediante avviso pubblicato nel sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.7 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, siano essi presenti in proprio o per delega. In seconda e nelle successive convocazioni l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto, di scioglimento e liquidazione e devoluzione del patrimonio, di trasformazione, fusione e scissione dell'associazione.

8.10 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, le trasformazioni, la fusione e la scissione, esse richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre/quarti ( ¾) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e di almeno i due/terzi degli associati (2/3)e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'associazione sarà invece necessario il voto favorevole dei tre/quarti (¾) degli associati.

8.11 -. Ciascun associato puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato, in conformità al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, puo' rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.



Si applicano altresì i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

8.12 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente. Il Presidente dell'Associazione preside l'Assemblea dei Soci.

8.13 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio ai soci per mezzo comunicazione

telematica o pubblicazione sul sito internet dell'associazione anche nella sezione riservata ai soci; delibere che

vanno anche trascritte nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i

Soci.

8.14 - È possibile partecipare all'assemblea tramite mezzi di comunicazione telematica e/o con nuove tecnologie

e/o videoconferenza, ed è possibile esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica purché

inderogabilmente sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

**ARTICOLO 9** 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri fino ad un massimo di quindici consiglieri,

nominati dall'Assemblea tra i propri Soci; comunque in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre)

anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In conformità all'art. 26 comma 7 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, il potere di

rappresentanza attribuito agli amministratori é generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono

opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi

ne erano a conoscenza.

9.2 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio può

inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività

dell'Associazione.

9.3 - Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente, con qualunque atto idoneo allo scopo e

comunque mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli

argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della riunione e in via straordinaria

quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente. I membri del Consiglio

12/20

1

Sede legale e operativa: via Bramante, 10 - 20812 Limbiate (MB) CF 91059620152 PI 08956550969 Tel. 029960811 Email segreteria@vogliolaluna.org PEC <u>ass.vogliolaluna@pec.it</u> Codice Univoco TULURSB



Direttivo potranno decidere di effettuare riunioni anche a distanza, con l'utilizzo di strumenti di comunicazione elettronici e telematici e le deliberazioni assunte saranno documentate da copia delle comunicazioni di posta elettronica intercorse, da allegare all'apposito verbale.

- 9.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
- 9.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica, intesa come bilancio di esercizio, e sociale, intesa come bilancio sociale al superamento delle soglie di legge, dell'attività svolta nonché ogni altro adempimento di natura amministrativa, procedurale e regolamentare in merito al bilancio di esercizio ed al bilancio sociale, previste all'uopo dal D. Lgs. 117/2017
- presentare proposta in assemblea e predisporre ogni atto relativo alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;



- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
- 9.6 In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore a un terzo (1/3) dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

#### **ARTICOLO 10**

#### IL PRESIDENTE

- 10.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
- 10.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
- 10.3 E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
- 10.4 E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
- 10.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 10.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
- 10.7 Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

# ARTICOLO 11 COLLEGIO DEI GARANTI

14/20

Sede legale e operativa: via Bramante, 10 - 20812 Limbiate (MB)
CF 91059620152 PI 08956550969 Tel. 029960811 Email segreteria@vogliolaluna.org
PEC ass.vogliolaluna@pec.it Codice Univoco TULURSB
IBAN IT75W030690960610000003291



11.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

# 11.2 - Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

#### **ARTICOLO 12**

#### L'ORGANO DI CONTROLLO

12.1 - L'Assemblea può eleggere un Organo di controllo, anche monocratico, scelto tra i non Soci. Tale organo sociale viene istituito solo al superamento delle soglie di cui all'art. 30 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, e quindi la nomina del componente e l'avvio dell'attività di tale organo è subordinato al superamento delle soglie di legge richiamate.

L'organo di controllo, anche monocratico, deve essere scelto in base ai requisiti indicati dall'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e segue le regole ivi contenute.

L'organo di controllo, anche monocratico, dura in carica per tre anni. È eletto fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun triennio ed i componenti sono rieleggibili.

12.2 - Le eventuali sostituzioni di componenti dell'organo di controllo o dell'unico componente nel caso di organo monocratico, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

### 12.3 – L'organo di controllo:

- esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti per l'organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs, 117/217 e successive integrazioni e modifiche. Resta salva la facoltà e la possibilità per l'associazione, nel caso di adozione di un modello organizzativo, di eleggere un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 231/01.



- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Socio;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, a corredo del bilancio d'esercizio, e trascritta nell'apposito registro.
- L'Organo di controllo si riunisce trimestralmente e di dette riunioni redige apposito verbale.

Le riunioni si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Ai componenti l'Organo di controllo compete un compenso per il loro operato, determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, su proposta del Consiglio Direttivo e nell'ambito e nei limiti del budget di spesa annualmente approvato.

#### **ARTICOLO 13**

# REVISIONE LEGALE

- 13.1 L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni,
- 13.2 La nomina e' altresi' obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

#### ARTICOLO 14

#### IL PATRIMONIO SOCIALE

- 14.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.



- 14.2. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'associazione sono quelle previste dal Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le associazioni enti del Terzo Settore, tra cui:
- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, dienti privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da convenzioni;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) raccolta fondi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo Ente del Terzo Settore di volontariato.
- i) proventi accessori direttamente connessi alle attività di interesse generale, in quanto integrativi delle stesse, esclusivamente nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e decreti attuativi di riferimento, in conformità ai dettami dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e decreti attuativi di riferimento;

#### **ARTICOLO 15**

#### IL BILANCIO

- 15.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno
- 15.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.
- 15.3 Il bilancio va redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e deve essere presentato dal consiglio direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi ed, in casi di particolare necessità, anche nel periodo successivo a tale termine, fermo restando





il limite di cui all'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

15.4 Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

15.5 E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione ed in ogni caso l'associazione fa richiamo integrale senza deroghe all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le associazioni, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge..

15.6 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale e di quelle diverse, previste dal presente statuto.

15.7 Il Consiglio direttivo, in osservanza dell'art. 13 comma 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a fare menzione, in caso di svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, del loro carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

# ARTICOLO 16 IL BILANCIO SOCIALE

16.1 Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione del bilancio sociale di cui all'art.14 comma 1 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

16.2 Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione dei dati ivi previsti di cui all'art.14 comma 2 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

16.3 Il consiglio direttivo è l'organo preposto a porre in essere gli obblighi indicati nei due commi precedenti del presente articolo e previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Esso può avvalersi di propri incaricati e fiduciari.

# ARTICOLO 17 – IL DIRETTORE GENERALE





- 17. 1. L'Associazione può avvalersi, eventualmente, di un Direttore Generale:
- a) è il responsabile dell'organizzazione di tutte le attività e della gestione delle risorse economiche ed umane;
- b) ha la responsabilità di attuare il programma associativo ed il piano economico e finanziario sulla base della delega affidata dal Consiglio Direttivo;
- c) provvede a garantire il coordinamento operativo e la corretta esecuzione delle attività previste dal programma associativo annuale e le attività a carattere straordinario quando a ciò delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
- d) promuove la ricerca di risorse economiche;
- e) su delega del Presidente rappresenta l'Associazione negli ambiti istituzionali.
- 17.2. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli gode di piena autonomia nell'esercizio delle funzioni previste dallo Statuto e ad esso delegate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, ai quali risponde.
- 17. 3. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, con compiti di informazione su tutto ciò che è rilevante per il funzionamento dell'Associazione e di consulenza.
- 17.4. Gli specifici poteri attribuiti al Direttore Generale sono definiti nel regolamento generale e con la delibera di nomina.
- 17.5. Il Direttore Generale, fino a quando l'Associazione ha la qualifica di organizzazione di volontariato, non può essere socio nel caso percepisca compensi di qualunque natura.

#### **ARTICOLO 18**

# MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

18.1 - Le proposte di modifica dello statuto, possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) dei soci. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, esse richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre/quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e di almeno i due/terzi degli associati (2/3) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima.





- 18.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
- 18.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto in corso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ad altri enti del terzo settore secondo le deliberazioni dell'organo sociale competente, acquisito il parere di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
- 18.4 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

#### **ARTICOLO 19**

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

19.1 La denominazione "ente del terzo settore" e dell'acronimo "Ets" acquisterà efficacia automaticamente e solo successivamente come effetto dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del Terzo Settore previsto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e solo successivamente tale denominazione sarà utilizzabile e spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico. Di conseguenza, nel periodo transitorio, per l'efficacia automatica dell'utilizzo della locuzione "ente del terzo settore" o dell'acronimo "Ets", queste sono subordinate alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, e successive integrazioni e modifiche ed all'iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

19.2 Per quanto non è previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti.